



I S T R U Z I O N I

per il maneggio delle Lettere.

Ogni Mastro di Posta, al quale resti conferita anche la facoltà del maneggio delle Lettere; E così pure ogni Commesso d'Ufficio subalterno, all' essere di nuovo investito dal Regio Generale Ufficio di Corrier Maggiore di questo Stato di Milano, dovrà giurare nelle mani di Sua Eccellenza il Sig. Sovr' Intendente Generale, o dell' Amministratore Generale, ed, in loro assenza, nelle mani del rispettivo Suddellegato della Provincia, di osservare tutta la maggiore fedeltà, e segreto, che sia corrispondente all' obbligo del servizio per la più esatta, fedele, e sincera condotta, ed amministrazione del rispettivamente commessogli Ufficio delle Lettere, e Pacchetti.

Quando il Mastro di Posta, o Commesso non possa personalmente esercire da se stesso l'Ufficio delle Lettere, dovrà avere un Ricevitore, e Distributore, o sia Cancelliere, da approvarsi previamente dal Regio Generale Ufficio, cui a tal fine dovrà essere proposto colle informazioni del Suddellegato della Provincia, che ne assicurino la di lui buona fama, e savio costume. Rimarrà però sempre solidalmente, e principalmente obbligato *ex persona propria* per detto Ricevitore verso il Regio Ufficio il suddetto Mastro di Posta, o come sopra.

Arrivando Corriere Ordinario, o Staffetta Ordinaria, dovrà il Mastro di Posta, o Commesso, come sopra, o il detto Ricevitore Cancelliere trovarsi pronto, e presente per ricevere il Piego, che appartiene al suo Ufficio, aprirlo, riconoscer le Lettere d'avviso, e tener conto, e registro delle medesime, tenendole in filo, e custodendole ordinatamente, ed in sicuro, onde non abbiano a disperdersi.

Farà tosto cernita delle Lettere pervenute al suo Ufficio, per scegliere quelle, che sono di Regio Servizio per il Comandante Militare, per il Podestà, per il Suddellegato, o Referendario, e simili, per averle pronte al ricapito, e del rimanente delle Lettere fatta cernita, e distinzione in regola d'Alfabetto,

betto, le riporrà in luogo opportuno per la pronta distribuzione al Pubblico, che venga a levarle, e, fatta questa professione a Porte chiuse, dovrà tosto aprire la Bottega, o Luogo esposto al Pubblico, per farne la distribuzione a chi verrà a levarle.

Avvertirà, che il luogo, o sito, nel quale si esercisca l'Ufficio delle Lettere, debba essere nel centro della Città, o Borgo rispettivo, e comodo al Pubblico, e che sia sicuro, e ben custodito, nè vi si ammettano Persone, che possino essere sospette di curiosità, o usurpazione di Lettere.

Veglierà con somma gelosia verso le frodi, e sotromani, che potessero farsi da Persone o curiose, o maligne, che venissero a levar Lettere d'altri per scoprire gli altrui interessi, e così dovrà avvertire di procurar di conoscere le Persone il più che può, alle quali consegna le Lettere, quando non siano li Proprietarij delle medesime, e cadendole qualche sospetto di frode, o sotromano, dovrà pretendere, che quello, che viene a levare le Lettere, legittimi la sua Persona, e provi il mandato del Proprietario per levarle.

Starà strettamente alla Tassa del Porto, che farà marcato sopra le Lettere, che procedono dall'Ufficio Capitale, senza prenderli alcuna libertà di alterare la Tassa di un minimo denaro, sotto pena di rispondere a' Superiori di ogni minima alterazione, come di una frode enormissima.

Così per le Lettere, che perverranno al suo Ufficio da altri Uffici o Laterali, o Esteri, dovrà imporvi la Tassa in iscritto, a norma esatta della Tariffa dell'Ufficio Maggiore, non facendosi lecito di eccedere nella minima quantità, per non far aggravio al Pubblico.

Non potrà far credito a Persona di sorta alcuna, sotto l'obbligo di rispondere del proprio, se l'amministrazione corra a conto del Regio Ufficio, e dove corra a conto del Mastro di Posta, o simili, non potrà pretendere dal Regio Ufficio alcun ristoro per conto de' Crediti, che avesse lasciati ammucchiare, dovendo essere sollecito dell'esazione, e riscossa.

Correndo a conto del Regio Ufficio, o a conto particolare suo il maneggio delle Lettere, dovrà avvertire, e sapere, che, quando l'importanza della Lettera, o Lettere, che si danno ciascheduna volta ad un Particolare, ecceda la somma di soldi 10. di Milano, non potrà ricevere Moneta Erofa, ma dovrà essere in Argento di buona valuta al corso delle Gride.

Ogni otto giorni farà la ricognizione delle Lettere non vendute, e trovandone alcune, che non fossero state levate per inotizia, o per incuria, procurerà di rendere avvisato il Proprietario, perchè venga a levarla; e ne' Luoghi, ne' quali l'Ufficio delle Lettere mantiene i Porta Lettere per farle distribuire, sollecitamente dovrà aver cura, che li detti Porta Lettere siano fedeli, diligenti, e solleciti della pronta distribuzione.

Nel caso, che un Particolare non venga a levar le sue Lettere, o ricusi di riceverle dal Porta Lettere, e che successivamente poi venga a levar Lettere fresche, dovrà il Mastro di Posta, Commesso, o Cancelliere obbligare quel Particolare a levar anche le Lettere vecchie, non dando le nuove, se non insieme coll' anteriori.

Verso il fine d'ogni Trimestre farà lo spoglio delle Lettere non esitate, e le trasmetterà al Regio Ufficio, dal quale sono derivate, per averne lo scarico dell'importanza nel Conto Trimestrale, nel caso, che l'amministrazione corra a conto del Regio Ufficio; e nel caso, che corra a conto del Mastro di Posta, o come sopra, perchè le dette Lettere non restino esposte alla curiosità altrui, ma debbano essere depositate in luogo legittimo per la loro custodia.

Nelli giorni dell'arrivo degli Ordinarij, e nel giorno successivo, dovrà il Mastro di Posta, o come sopra, risiedere almeno tre ore alla mattina, e due al dopo

dopo pranzo per comodo del Pubblico, che deve levar le sue Lettere, le quali ore dovranno essere le più comode col Pubblico, secondo la stagione, e l'arrivo delle Lettere, al qual fine dovrà concertare col Suddelegato della Provincia l'orario fisso, il quale stabilito, dovrà questo restar in iscritto pubblicato, ed affisso all'Ufficio delle Lettere a notizia del Pubblico, onde sappia a quell'ora possa levare le sue Lettere.

Avvertirà singolarmente nell'arrivo de' Corrieri, o Staffette Ordinarie sopra li Pacchetti raccomandati in Lettera d'avviso, per farne tosto il registro in Libro apposta dettagliato a questo fine, colla giornata dell'arrivo, e col Luogo, dal quale procedono, e dovrà cautamente, e fedelmente custodirli, consegnarli alli Proprietarj, riscuotendo l'importanza del Porto a favore dell'Ufficio, che li trasmette, o del Corriere, se viene per Corriere Ordinario, e dovrà ordinatamente rispondere della ricevuta all'Ufficio, dal quale è proceduto il Pacchetto nella prima Lettera d'avviso, dandosi ne carico, e debito; Avvertirà a chi consegna tali Pacchetti, nel modo, che si è detto delle Lettere, notando nel Libro del Registro l'esito dato al tal Pacchetto, col nome della Persona, a cui è consegnato. Dove poi seguisse qualche equivoco nella rimessa de' Pacchetti, dovrà subito avvertirne l'Ufficio Capitale, e quello, da cui proceda detto Pacchetto.

Nel passaggio delle Valigie delle Staffette Ordinarie dovrà aver avvertenza, che esse Valigie siano intatte, e ben custodite, ed aprendole per levare il Piego, che appartiene al suo Ufficio, dovrà aver cura di rinferarle bene, e con diligenza per l'ulterior progresso, ed occorrendogli di rilevare alcuna violazione, o stracciamento anteriormente seguito, dovrà sigillarle col suo Sigillo, ed avvertirne immediatamente il Regio Ufficio, ed il Suddelegato della Provincia, usando in questa parte della maggior esattezza, ed occulatezza, come di cosa, che interessa la fede pubblica, e quella del Regio Ufficio, e sua.

Nel passaggio delle Staffette Ordinarie, o Staordinarie avvertirà, che non si perda il minimo tempo per il celere corso delle medesime, e che venghi tosto il Cavallo di Posta, che le deve trasportare più oltre, ed, in caso di ritardo, ne ragguaglierà tosto il Suddelegato del motivo, e successivamente il Regio Ufficio per l'opportuna provvidenza.

Ne' giorni di Spedizione per passaggio di Corrieri Ordinarj, o Staffette, e nel giorno avanti ancora, dovrà risiedere, ed esser pronto nell'Ufficio per ricevere le Lettere dirette alle rispettive Parti, a cui sono destinate, e riscuoterne l'affrancatura per quelle, ch'escano dallo Stato, a norma della Tariffa, guardandosi dal far aggravio di alterazione, ma con equità, e discrezione.

Se l'Amministrazione corre a conto del Regio Ufficio, dovrà tener esatto Registro giornale del provento delle dette Affrancature, ed indicare l'importanza della Francatura delle Lettere, che trasmette per fuori Stato in ogni Lettera d'avviso, che le accompagna, onde si possa nel Regio Ufficio far la dovuta annotazione, e ricognizione.

Terminato il Trimestre, e ricevuto dal Regio Ufficio il Conto dell'importanza de' Porti, o Francature delle Lettere, che si amministrino per conto del Regio Ufficio, sarà sollecito di trasmettere al Cassiere o il denaro effettivo, o l'importanza del denaro medesimo, ritirandone Confesso di Cassa, il quale dovrà essere mostrato al Ragionato, e registrato, perchè se ne possa aver ragione nelli Conti, e ciò tutto sotto l'obbligo di soggiacere a' termini esecutivi di Giustizia.

Procurerà il maggior vantaggio del Regio Ufficio, e d'impedire tutti li disordini, ed abusi pregiudicievoli all'interesse del medesimo, vegliando

spe-

specialmente contro l'abuso de' Pedoni, Cavallari, e simili, che clandestinamente ricevino, o collettino Lettere, avvertendone immediatamente il Suddelegato per l'opportuna provvidenza, e contemporaneamente il Regio Ufficio per la sua intelligenza.

Non potrà fare alcun Accordo, Contratto, o Commercio con Uffici Esteri, o dello Stato, senza intelligenza, ed approvazione del Regio Ufficio, sia per ricevere, o sia per dare Lettere, o Pacchetti, e non potrà pregiudicare in alcun modo all'interesse del Regio Ufficio con tolleranza, intelligenza, o Contratto con Pedoni, o Contrabbandieri di Lettere, sotto l'obbligo di risponderne al Regio Ufficio severamente, oltre della nullità di ogni premesso Contratto, sin d'ora dichiarata.

Occorrendo al Comandante della Piazza, al Podestà, e simili Persone di Regio Servizio, o ad alcun Particolare di spedire Staffette, sia di Regio Servizio, sia di particolar' interesse, terrà esatto conto della Spedizione in Libro di Registro, e non farà la medesima senza aver un Mandato, o Ordine positivo in iscritto, se la Spedizione è di Regio Servizio, e ne darà tosto parte al Regio Ufficio, perchè se ne possa far l'annotazione ne' Conti, e procurare la riscossione dell'importanza o dalla Camera, o dalla Cassa di Guerra, o da chi sia dovuto, secondo è proceduta la Spedizione.

In ogni caso di questione, controversia, dubbietà, o altra inforgenza, dovrà il Mastro di Posta, Commesso, o come sopra, ragguagliarne subito in iscritto il Regio Ufficio Capitale, per attendere le Istruzioni necessarie, e le provvidenze opportune.

Milano dal Regio Generale Ufficio di Corrier Maggiore li 3. 10. 1753